

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 12/01	Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale	1
2001/C 12/02	Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali	10

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale

(2001/C 12/01)

INTRODUZIONE

Il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea un nuovo titolo IV contenente disposizioni precise sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Per dare impulso a tale cooperazione e stabilire precisi orientamenti a tal fine, il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha dichiarato che «il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli». Ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare «il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale».

In materia civile, il Consiglio europeo di Tampere ha invitato a «ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto». «Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile».

Ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, aggiungendo che «tale programma dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri».

Tra gli Stati membri la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 stabilisce le norme concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Questa convenzione, più volte modificata in occasione dell'adesione di nuovi Stati alla Comunità⁽¹⁾, sta per essere trasformata in regolamento⁽²⁾.

⁽¹⁾ Una versione consolidata della convenzione di Bruxelles è stata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998.

⁽²⁾ Per convenzione si userà la denominazione «regolamento Bruxelles I».

Altri importanti obiettivi sono stati raggiunti dalla Comunità: il regolamento detto «Bruxelles II», relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi e il regolamento relativo alle procedure di insolvenza⁽¹⁾.

Il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni civili e commerciali tra gli Stati membri non è quindi nuovo. Tuttavia la sua attuazione ha avuto finora una portata limitata, sostanzialmente per due motivi. Il primo consiste nel fatto che vari settori del diritto privato sono esclusi dagli strumenti in vigore. Ciò vale, ad esempio per le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio, i regimi patrimoniali fra coniugi e le successioni.

Il secondo motivo risiede nel fatto che nei testi esistenti, sussistono barriere alla libera circolazione delle decisioni degli organi giudiziari. Le procedure intermedie necessarie affinché una decisione pronunciata in uno Stato membro sia eseguita in un altro Stato membro sono ritenute ancora troppo vincolanti. Pertanto nonostante i cambiamenti e le semplificazioni che esso apporta in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il futuro regolamento Bruxelles I non sopprime tutti gli ostacoli a una circolazione senza intralci delle sentenze in seno all'Unione europea.

Un dibattito sull'argomento si è svolto a Marsiglia il 28 e 29 luglio 2000, in occasione della riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni.

Il presente programma di misure fissa gli obiettivi e le fasi dei lavori che saranno intrapresi nei prossimi anni in seno all'Unione per dare attuazione al principio del riconoscimento reciproco. Esso prevede l'adozione di misure che potranno facilitare tanto l'attività degli operatori economici, quanto la vita quotidiana dei cittadini.

Il programma comprende misure che riguardano il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di decisioni rese in un altro Stato membro e implicano pertanto l'adozione di norme di competenza giurisdizionale armonizzate, alla stregua di quanto è già stato fatto nella convenzione di Bruxelles e nel regolamento Bruxelles II. Esso non pregiudica i lavori che saranno avviati in altri settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente in materia di conflitti di leggi. Le misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge, che possono talvolta essere inserite negli stessi strumenti relativi alle norme sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, contribuiscono in effetti a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni.

Nell'attuare le misure proposte si terrà conto degli strumenti adottati e dei lavori in corso nell'ambito di altre sedi internazionali.

L'approccio adottato per definire il programma si articola come segue:

- individuare i settori in cui devono essere realizzati progressi,
- determinare la natura, le modalità e la portata dei possibili progressi,
- fissare le tappe dei progressi da realizzare.

I. I SETTORI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

SITUAZIONE ATTUALE

La convenzione di Bruxelles del 1968 è lo strumento di base. Essa abbraccia tutti i settori del diritto civile e commerciale, tranne quelli espressamente esclusi dalla sua applicazione, che figurano in un elenco limitativo nel testo stesso: lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, la sicurezza

sociale e l'arbitrato. Il futuro regolamento Bruxelles I, che sostituirà la convenzione del 1968, avrà lo stesso campo di applicazione.

Gli strumenti complementari: i settori esclusi dal campo d'applicazione della convenzione di Bruxelles non sono ancora tutti contemplati dagli strumenti che integrano il dispositivo creato nel 1968.

⁽¹⁾ Regolamenti (CE) n. 1347/2000 e (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 (GU L 160 del 30.6.2000).

Il regolamento Bruxelles II del 29 maggio 2000 si applica ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, nonché ai procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei suddetti procedimenti in materia matrimoniale.

Non sono quindi contemplati e rimangono esclusi da qualsiasi strumento applicabile tra gli Stati membri:

- determinati aspetti del contenzioso relativo al divorzio o della separazione personale, che non sono contemplati dal regolamento Bruxelles II (in particolare le decisioni sulla potestà dei genitori che modificano quelle adottate al momento della decisione relativa al divorzio o alla separazione personale),
- le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal del matrimonio,
- i regimi patrimoniali tra coniugi,
- i testamenti e le successioni.

Il regolamento del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore⁽¹⁾.

PROPOSTE

A. SETTORI NON ANCORA CONTEMPLATI DAGLI STRUMENTI ESISTENTI

È necessario progredire soprattutto nel settore del diritto di famiglia. Saranno elaborati strumenti giuridici nei due settori seguenti:

1. **Competenza internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di scioglimento dei regimi patrimoniali fra coniugi, di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate e di successioni.**

I regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni figuravano già tra le priorità del piano d'azione di Vienna (dicembre 1998). Gli effetti economici delle decisioni rese in occasione dell'allentamento o scioglimento del vincolo matrimoniale, per coniugi ancora in vita o alla morte di uno di essi, rivestono evidentemente un'importanza considerevole per la realizzazione dello spazio giudiziario europeo. In tale contesto, potrà presentarsi la necessità, per l'elaborazione degli strumenti, di operare una distinzione fra i regimi patrimoniali tra coniugi e

le successioni. Sarà esaminata a tale titolo la relazione esistente nelle legislazioni degli Stati membri tra i regimi patrimoniali tra coniugi e le successioni.

Sarà anche trattato il problema delle conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate, al fine di esaminare tutti gli aspetti patrimoniali del diritto di famiglia.

2. **Competenza internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità dei genitori e altri aspetti non patrimoniali della separazione delle coppie.**

a) *Situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio.*

Si tratta di completare il quadro del regolamento Bruxelles II per tener conto di una realtà sociologica: le coppie si formano sempre più al di fuori di qualsiasi vincolo matrimoniale e il numero di figli nati al di fuori del matrimonio aumenta sensibilmente.

Per tener conto di questa nuova realtà sociale occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento Bruxelles II, eventualmente con uno strumento separato, in particolare alle decisioni che riguardano l'esercizio della potestà dei genitori sui figli delle coppie non sposate.

b) *Decisioni sulla responsabilità dei genitori diverse da quelle prese in occasione del divorzio o della separazione.*

Le disposizioni del regolamento Bruxelles II riguardano solo le decisioni rese in occasione di un procedimento in materia matrimoniale. Tenuto conto della frequenza e dell'importanza delle decisioni rese successivamente, che possono modificare le condizioni di esercizio della responsabilità dei genitori, stabilite nelle decisioni rese in occasione del divorzio o della separazione, è necessario che esse siano soggette alle norme sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione contenute nel regolamento Bruxelles II. Questa evoluzione deve riguardare sia le decisioni relative alle coppie sposate che quelle rese al riguardo nell'ambito della separazione delle coppie non sposate.

Nei nuovi settori, che attualmente non sono contemplati da nessuno strumento, sarà utile esaminare lo stato della legislazione nazionale degli Stati membri, nonché gli strumenti internazionali esistenti, per misurare la portata da attribuire agli strumenti che si prevederà di elaborare.

B. SETTORI GIÀ CONTEMPLATI DAGLI STRUMENTI IN VIGORE

In questo contesto occorre migliorare il funzionamento dei meccanismi esistenti, riducendo o eliminando gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Le conclusioni di Tampere riguardano in generale tutta la «materia civile», ma

⁽¹⁾ Sono escluse le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese di investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, nonché gli organismi di investimento collettivo.

rilevano anche che, inizialmente, le procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita).

Sono pertanto contemplati due settori: il diritto di famiglia — in particolare il diritto di visita e le prestazioni alimentari — da un lato, e il diritto commerciale e la protezione dei consumatori, dall'altro. Questi settori figurano quindi tra i settori prioritari.

1. Diritto di visita

La Francia ha già depositato un'iniziativa, intesa a sopprimere la procedura di exequatur affinché il diritto di visita derivante da una decisione che rientra nel campo d'applicazione del regolamento Bruxelles II possa essere esercitato oltre frontiera.

2. Prestazioni alimentari

Questa materia, espressamente citata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, interessa direttamente, come la precedente, la vita quotidiana dei cittadini. Senza che ciò implichi necessariamente l'elaborazione di uno strumento giuridico separato, è infatti essenziale per il benessere di numerose persone in Europa che sia garantita la riscossione rapida ed effettiva delle prestazioni alimentari. Sebbene i creditori di alimenti beneficino già delle disposizioni della convenzione di Bruxelles e del futuro regolamento Bruxelles I, sarebbe nondimeno opportuno, a termine, far sì che essi beneficino anche della soppressione della procedura di exequatur, il che renderà più efficaci i mezzi di cui dispongono per far rispettare i loro diritti.

3. Crediti non contestati

La soppressione dell'exequatur per i crediti non contestati deve figurare tra le priorità della Comunità.

Il contenuto del concetto di crediti non contestati sarà precisato quando saranno definiti i limiti degli strumenti elaborati in applicazione del programma. Attualmente tale concetto abbraccia in generale le situazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancanza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o alla portata del debito, ha ottenuto un titolo esecutivo contro tale debitore.

Il fatto che una procedura d'exequatur possa ritardare l'esecuzione di decisioni relative a crediti non contestati è di per sé contraddittorio. È del tutto giustificato pertanto che questa materia sia una delle prime in cui si preveda di sopprimere la procedura di exequatur. La rapida riscossione dei crediti è una necessità assoluta per il commercio e rappresenta una preoccupazione costante dei settori economici interessati al buon funzionamento del mercato interno.

4. Controversie di modesta entità

La nozione di controversie di modesta entità alla quale rimanda il Consiglio europeo di Tampere abbraccia situazioni diverse, di importanza variabile, che danno luogo a procedure molto diverse a seconda degli Stati membri. I lavori volti a semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità, ai sensi delle conclusioni di Tampere, avranno inoltre per effetto di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni grazie alla definizione di norme di procedura comuni specifiche o di norme minime⁽¹⁾.

II. I LIVELLI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

SITUAZIONE ATTUALE

I livelli attuali del riconoscimento reciproco

Nei settori non contemplati dagli strumenti esistenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono soggetti alla legge dello Stato richiesto nonché agli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali esistenti in materia.

Nei settori già contemplati si possono distinguere due livelli.

Il primo livello è ancora costituito dalla convenzione di Bruxelles del 1968 e dal regolamento Bruxelles II: riconoscimento d'ufficio salvo contestazioni; dichiarazione relativa al carattere esecutivo (exequatur) ottenuta su richiesta, con la possibilità che la richiesta sia respinta per uno dei motivi elencati in modo limitativo dallo strumento applicabile in materia. Si tratta pertanto di una procedura di exequatur meno complessa di quella solitamente risultante dall'applicazione della legge nazionale.

Il secondo livello risulta dai lavori di revisione delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano e si concretizzerà con l'adozione del regolamento Bruxelles I che sostituirà la convenzione di Bruxelles del 1968: la procedura per l'ottenimento della dichiarazione relativa al carattere esecutivo è sensibilmente snellita; essa è acquisita previo espletamento di determinate formalità e può essere contestata dalla controparte solo in un secondo tempo (sistema dell'inversione del contenzioso). Questo tipo di exequatur snellito si applicherà a tutte le materie contemplate dall'attuale convenzione di Bruxelles del 1968 e alle procedure di insolvenza contemplate dal regolamento del 29 maggio 2000.

⁽¹⁾ La Commissione sta preparando al riguardo uno studio di diritto comparato, sulla scorta di un questionario trasmesso agli Stati membri.

PROPOSTE

Raggiungere livelli più elevati di riconoscimento reciproco

A. MISURE CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

1. Settori non contemplati dagli strumenti esistenti

Occorre arrivare, procedendo in modo graduale, al livello attualmente raggiunto dal regolamento Bruxelles II, prima di raggiungere quello del futuro regolamento Bruxelles I e quindi andare oltre. Sarà comunque possibile, in determinati casi, arrivare direttamente a nuovi livelli di riconoscimento reciproco senza fase intermedia.

2. Settori già contemplati dagli strumenti esistenti

In tali settori occorre andare oltre, mediante due serie di misure.

a) *Prima serie di misure: ridurre ulteriormente le procedure intermedie e rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni prese nello Stato d'origine*

- i) Limitazione dei motivi che possono essere fatti valere per contestare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera (per esempio, soppressione del motivo dell'ordine pubblico, tenendo conto dei casi in cui questo motivo è attualmente utilizzato dagli organi giurisdizionali degli Stati membri).
- ii) Introduzione dell'esecuzione provvisoria: fare in modo che la decisione che, nel paese richiesto, autorizza l'esecuzione sia immediatamente esecutiva in via provvisoria nonostante l'eventualità di ricorsi.

Per tener conto di questa evoluzione è necessario procedere alla modifica dell'articolo 47, paragrafo 3, del progetto di regolamento Bruxelles I (articolo 39, primo comma, della convenzione di Bruxelles).

- iii) Attuazione di provvedimenti cautelari a livello europeo, di modo che una decisione resa in uno Stato membro implichi l'autorizzazione a procedere, nell'insieme del territorio dell'Unione, a provvedimenti cautelari sui beni del debitore.

Questa possibilità, attualmente non contemplata dal progetto di regolamento Bruxelles I, consentirebbe ad esempio ad una persona che abbia ottenuto in uno Stato membro una decisione contro il proprio debitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo metta in

causa il recupero del credito, di chiedere che siano immediatamente sequestrati, a titolo conservativo, i beni del debitore in questione in un altro Stato membro, senza ricorrere ad alcun procedimento ulteriore. Tali misure lascerebbero del tutto impregiudicata l'insequestrabilità di taluni beni derivante dalla legge nazionale.

- iv) Miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l'introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari: in presenza di una decisione esecutiva certificata nello Stato membro d'origine, si potrebbe procedere, in qualsiasi altro Stato membro, senza exequatur e d'ufficio al sequestro conservativo dei depositi bancari del debitore. La decisione diventerebbe esecutiva nel paese del sequestro, almeno ai fini di quest'ultimo, in mancanza di contestazione da parte del debitore.

b) *Seconda serie di misure: soppressione delle procedure intermedie*

L'eliminazione pura e semplice di qualsiasi controllo della decisione straniera da parte del giudice dello Stato richiesto consente a un titolo nazionale di circolare liberamente in seno alla Comunità. Tale titolo nazionale è considerato, in ciascuno Stato richiesto, alla stregua di una decisione pronunciata in tale Stato.

In determinati settori la soppressione dell'exequatur potrebbe tradursi nell'istituzione di un vero e proprio titolo esecutivo europeo, ottenuto al termine di una procedura specifica, uniforme e armonizzata⁽¹⁾, istituita in seno alla Comunità.

B. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

1. Norme minime per taluni aspetti della procedura civile

Sarà talvolta necessario, o addirittura indispensabile, fissare, a livello europeo, una serie di norme procedurali che costituiranno garanzie minime comuni destinate a rafforzare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. Queste garanzie consentiranno di assicurare, in particolare, il rispetto dei requisiti del processo equo, in linea con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

⁽¹⁾ Potrebbe in effetti trattarsi o di una procedura uniforme, stabilita da un regolamento, o di una procedura armonizzata, istituita da ciascuno Stato membro in applicazione di una direttiva.

Per ciascuna misura prevista sarà esaminato il problema dell'elaborazione di alcune di queste garanzie minime onde determinarne l'utilità e il ruolo. In alcuni settori e in particolare qualora sia prevista la soppressione dell'exequatur, l'elaborazione di queste garanzie minime potrà costituire una fase preliminare rispetto ai progressi auspicati.

Laddove la definizione di garanzie minime appaia insufficiente, i lavori dovranno orientarsi verso una certa armonizzazione delle procedure.

Al fine di tenere conto dei principi fondamentali di diritto riconosciuti dagli Stati membri, misure volte all'istituzione di garanzie minime o ad una certa armonizzazione delle procedure saranno ricercate in particolar modo per quanto concerne il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di potestà dei genitori (ivi comprese quelle vertenti sul diritto di visita). Le questioni relative alla presa in considerazione dell'interesse superiore della prole nonché alla collocazione della stessa all'interno della procedura saranno segnatamente esaminate in tale contesto.

Onde accrescere la sicurezza, l'efficacia e la rapidità della comunicazione e notificazione degli atti giudiziari, che manifestamente costituiscono una delle basi della fiducia reciproca tra ordinamenti giudiziari nazionali, sarà prevista un'armonizzazione delle norme applicabili in questa materia oppure l'elaborazione di norme minime.

Dando alle parti del processo la possibilità di far valere le proprie ragioni in condizioni riconosciute valide da tutti gli Stati membri, si rafforza, a monte, la fiducia nella buona amministrazione della giustizia facilitando quindi, a valle, la soppressione di qualsiasi controllo.

Tale evoluzione terrà debitamente conto dei progressi già realizzati grazie all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. Efficacia delle misure che consentono di migliorare l'esecuzione delle decisioni

Un'altra serie di misure di accompagnamento consiste nella ricerca di una maggiore efficienza dell'esecuzione, nello Stato richiesto, delle decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Alcune di tali misure potrebbero riguardare in particolare il patrimonio dei debitori. L'esecuzione delle decisioni pronunciate dagli organi giudiziari in seno all'Unione europea potrebbe in effetti essere resa più facile se fosse possibile conoscere esattamente la situazione finanziaria dei debitori. Si potrebbero adottare così provvedimenti per consentire l'identificazione precisa degli elementi del patrimonio di un debitore che si trova sul territorio degli Stati membri.

Nell'elaborare misure di questo tipo occorrerà tener conto delle possibili conseguenze sulla protezione dei dati e del carattere riservato di determinate informazioni quale previsto dalla legge nazionale degli Stati membri o dal diritto internazionale.

3. Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile nel suo insieme

Sono misure di accompagnamento anche quelle che permettono che l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco si inserisca in un contesto favorevole, ossia nel quadro di una migliore cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

A tal fine, nel programma di misure va inserita, quale misura di accompagnamento, l'istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale⁽¹⁾.

Dev'essere menzionata anche l'elaborazione di uno strumento che consenta di rafforzare la cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale⁽²⁾.

Nello stesso ordine di idee, rientra nel programma in questione anche l'elaborazione di misure che offrano ai cittadini un più agevole accesso alla giustizia. In questo contesto sarà tenuto conto del seguito riservato al Libro verde sull'assistenza giudiziaria presentato dalla Commissione nel febbraio 2000, affinché siano prese iniziative in materia di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali.

È altresì da ritenersi particolarmente utile una migliore informazione del pubblico sulle norme applicabili in materia di riconoscimento reciproco⁽³⁾.

Infine, l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco potrà essere facilitata dall'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge.

III. FASI

METODO

È sempre difficile fissare scadenze per i lavori da svolgere in seno alla Comunità: termini troppo ravvicinati sono illusori, scadenze troppo remote frenano l'iniziativa degli Stati. Si ritiene necessario procedere per fasi, senza fissare date precise, ma attenendosi ad alcuni orientamenti generali:

⁽¹⁾ Il 25 settembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

⁽²⁾ La Germania ha presentato un progetto di regolamento in questo settore.

⁽³⁾ Nella proposta della Commissione relativa alla creazione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale figurano disposizioni sull'informazione del pubblico.

1. Il programma è attuato a partire dall'adozione del regolamento Bruxelles I, che costituisce lo strumento di base in materia di riconoscimento reciproco.
2. Il programma distingue i seguenti quattro settori d'intervento:
 - i settori del diritto civile e commerciale contemplati dal regolamento Bruxelles I,
 - i settori del diritto di famiglia contemplati dal regolamento Bruxelles II nonché le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio,
 - regimi patrimoniali fra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate,
 - testamenti e successioni.
3. Per ogni settore vengono fissate delle fasi allo scopo di compiere progressi graduali. Una fase prende avvio quando la precedente è giunta a conclusione, almeno per quanto riguarda l'essenziale del suo contenuto (accordo del Consiglio su uno strumento, per esempio, anche se, per motivi tecnici, l'adozione formale non ha ancora avuto luogo); il presente requisito non deve tuttavia impedire che si compiano progressi più rapidi in talune materie.
4. Varie iniziative possono essere intraprese in modo concomitante in vari settori.
5. Le misure di accompagnamento menzionate nel programma sono adottate ogni qualvolta siano ritenute necessarie, in tutti i settori e in qualunque fase di realizzazione del programma.

PROPOSTE

A. SETTORI CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO BRUXELLES I

Prima fase

- Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
- Semplificazione e accelerazione della risoluzione delle controversie transnazionali di modesta entità.
- Soppressione dell'exequatur per le prestazioni alimentari.

Seconda fase

Revisione del regolamento Bruxelles I:

- integrazione di quanto acquisito in precedenza,
- estensione della soppressione dell'exequatur,

- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, compreso il sequestro dei depositi bancari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dal regolamento Bruxelles I.

B. SETTORE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (BRUXELLES II E SITUAZIONI FAMILIARI NATE DA RELAZIONI DIVERSE DAL MATRIMONIO)⁽¹⁾

Prima fase

- Soppressione dell'exequatur per le decisioni riguardanti il diritto di visita⁽²⁾.
- Strumento relativo alle situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II. Si può trattare di uno strumento nuovo o di una revisione del regolamento Bruxelles II che ne estenda il campo di applicazione.
- Estensione del campo d'applicazione dello strumento o degli strumenti precedentemente adottati alle decisioni che modificano le condizioni di esercizio della potestà dei genitori stabilite nelle decisioni prese in occasione del divorzio o della separazione.

Seconda fase

Per ciascuno strumento precedentemente adottato:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,
- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dal regolamento Bruxelles II e per le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio.

⁽¹⁾ Si precisa che per quanto concerne le misure relative alle decisioni vertenti sulla potestà dei genitori (ivi comprese quelle in materia di diritto di visita) occorre tenere conto delle misure di accompagnamento di cui al punto II.B.1) per quanto concerne la presa in considerazione dell'interesse superiore della prole e della collocazione della stessa all'interno della procedura.

⁽²⁾ Iniziativa già presentata dalla Francia.

C. SCIoglimento DEI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONSEGUENZE PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE DI COPPIE NON SPOSA TE

Prima fase

Elaborazione di uno o più strumenti sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di scioglimento dei regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate: adozione dei meccanismi del regolamento di Bruxelles II.

Seconda fase

Revisione dello strumento o degli strumenti elaborato(i) nella prima fase:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,
- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur per i settori contemplati dallo strumento o dagli strumenti elaborato(i).

D. TESTAMENTI E SUCCESSIONI

Prima fase

Elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di testamenti e successioni: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II.

Seconda fase

Revisione dello strumento elaborato nella prima fase:

- applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I,
- misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria e provvedimenti cautelari).

Terza fase

Soppressione dell'exequatur nei settori contemplati dallo strumento elaborato.

E. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Sono già state proposte due misure, la cui adozione è considerata necessaria fin dall'avviamento del programma:

- strumento sull'assunzione delle prove,
- istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Potranno inoltre essere prese in considerazione, in ogni settore e in qualunque fase del programma, le seguenti misure di accompagnamento:

- norme minime di procedura civile,
- armonizzazione delle norme o norme minime relative alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari,
- misure che consentono di facilitare l'esecuzione delle decisioni comprese quelle che consentono di individuare gli elementi del patrimonio del debitore,
- misure destinate a facilitare l'accesso alla giustizia,
- misure destinate a facilitare l'informazione del pubblico,
- misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge.

AVVIAMENTO, VERIFICA E COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma ha inizio con l'avviamento dei lavori relativi alla prima fase, in uno o più settori. Esso prosegue seguendo, in ogni settore, l'ordine delle varie fasi: si precisa che i progressi possono essere più rapidi in un settore piuttosto che in un altro.

A cinque anni dall'adozione del programma la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla sua attuazione, corredata di tutte le raccomandazioni da essa ritenute utili ai fini della buona esecuzione del programma nonché, in particolare, dell'indicazione dei settori in cui, a suo avviso, occorre compiere sforzi particolari.

La relazione di verifica redatta dalla Commissione potrà inoltre contenere raccomandazioni riguardanti misure inizialmente non previste ma di cui si ravvisa la necessità a posteriori.

Il programma di misure è completato con la soppressione generalizzata dell'exequatur.

SETTORI	Bruxelles I	Bruxelles II e situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio	Regimi matrimoniali fra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate	Testamenti e successioni	Misure di accompagnamento
MISURE	<p>Prima fase:</p> <p>Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati</p> <p>Controversie di modesta entità</p> <p>Soppressione dell'exequator per le prestazioni alimentari</p>	<p>Prima fase:</p> <p>Soppressione dell'exequator per le decisioni relative al diritto di visita</p> <p>Strumento relativo alle situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio (strumento separato o revisione di Bruxelles II)</p> <p>Estensione del campo di applicazione dello strumento o degli strumenti adottati alle decisioni che modificano le condizioni di esercizio della potestà dei genitori stabilite nelle decisioni rese in occasione del divorzio o della separazione</p>	<p>Prima fase:</p> <p>Elaborazione di uno o più strumenti relativi al riconoscimento reciproco in materia di regimi patrimoniali fra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II</p>	<p>Prima fase:</p> <p>Elaborazione di uno strumento relativo al riconoscimento reciproco in materia di testamenti e successioni: adozione dei meccanismi del regolamento Bruxelles II</p>	<p>Strumento relativo all'assunzione delle prove</p> <p>Istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale</p> <p>Norme minime in materia di procedura civile</p> <p>Armonizzazione delle norme o norme minime in materia di comunicazione e di notificazione degli atti giudiziari</p> <p>Misure che consentono di facilitare l'esecuzione delle decisioni, ivi comprese quelle che consentono l'identificazione degli elementi del patrimonio di un debitore</p> <p>Misure destinate ad agevolare l'accesso alla giustizia</p> <p>Misure destinate a facilitare l'informazione del pubblico</p> <p>Misure relative all'armonizzazione dei conflitti di legge</p>
	<p>Seconda fase:</p> <p>Revisione del regolamento Bruxelles I</p> <ul style="list-style-type: none"> — integrazione di quanto acquisito in precedenza, — estensione della soppressione dell'exequator, — misure destinate a rafforzare, nello Stato richiesto, gli effetti delle decisioni rese nello Stato d'origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, ivi compreso il sequestro dei depositi bancari) 	<p>Seconda fase:</p> <p>Per ciascuno strumento in precedenza adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles II, — misure destinate a rafforzare, nello Stato richiesto, gli effetti delle decisioni rese nello Stato d'origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari) 	<p>Seconda fase:</p> <p>Revisione dello o degli strumenti elaborati nel corso della prima fase:</p> <ul style="list-style-type: none"> — applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I, — misure destinate a rafforzare, nello Stato richiesto, gli effetti delle decisioni rese nello Stato d'origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari) 	<p>Seconda fase:</p> <p>Revisione dello strumento elaborato nel corso della prima fase:</p> <ul style="list-style-type: none"> — applicazione delle procedure semplificate di riconoscimento e di esecuzione del regolamento Bruxelles I, — misure destinate a rafforzare, nello Stato richiesto, gli effetti delle decisioni rese nello Stato d'origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari) 	
	<p>Terza fase:</p> <p>Soppressione dell'exequator per tutti i settori contemplati dal regolamento Bruxelles I</p>	<p>Terza fase:</p> <p>Soppressione dell'exequator per tutti i settori contemplati dal regolamento Bruxelles II, nonché per le situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio</p>	<p>Terza fase:</p> <p>Soppressione dell'exequator per tutti i settori contemplati dallo strumento o dagli strumenti elaborato/i</p>	<p>Terza fase:</p> <p>Soppressione dell'exequator per tutti i settori contemplati dallo strumento elaborato</p>	

Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali

(2001/C 12/02)

INTRODUZIONE

Il concetto di reciproco riconoscimento in materia penale è stato sollevato durante il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998.

Il punto 45, lettera f), del piano d'azione del Consiglio e della Commissione, adottato il 3 dicembre 1998 sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede l'avvio di un processo inteso a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni e l'esecuzione delle sentenze in materia penale entro due anni dall'entrata in vigore del trattato.

Il tema è stato riproposto dal Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 secondo cui il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria tanto in materia civile, quanto in materia penale in seno all'Unione (paragrafi da 33 a 37). Il Consiglio europeo di Tampere ha espressamente concluso che tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle sentenze e alle altre decisioni delle autorità giudiziarie. Esso ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, prima del dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento (cfr. punto 37 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere).

La realizzazione del programma di misure è stata inserita nel quadro di controllo della Commissione europea per l'esame dei progressi realizzati in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

Il reciproco riconoscimento deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone. Esso può favorire un miglior reinserimento sociale del delinquente. Infine, il reciproco riconoscimento delle decisioni è un fattore di certezza del diritto in seno all'Unione laddove garantisce che una sentenza pronunciata in uno Stato non verrà rimessa in discussione in un altro Stato membro.

L'attuazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali presuppone una fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti penali. Tale fiducia si fonda in particolare sulla base comune costituita dal loro attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto.

Talune forme di reciproco riconoscimento sono già iscritte negli strumenti di cooperazione giudiziaria adottati in varie sedi prima del trattato di Maastricht e successivamente nel quadro dell'Unione europea.

Quanto al riconoscimento delle decisioni definitive, sono stati elaborati diversi strumenti e precisamente la convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 28 maggio 1970, la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991, adottata nel quadro della cooperazione politica, e la convenzione dell'Unione europea, del 17 giugno 1998, relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida.

Inoltre, il trasferimento delle persone condannate, quale previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983, mira principalmente a favorire il reinserimento delle persone condannate e trae origine da considerazioni umanitarie. Esso implica necessariamente un riconoscimento — da parte dello Stato di esecuzione — della decisione resa nello Stato che ha pronunciato la condanna.

Il riconoscimento di una sentenza vuol dire anche che essa deve essere presa in considerazione dagli altri Stati, in altre parole gli stessi fatti non saranno oggetto di nuova trattazione e le decisioni definitive non saranno rimesse in discussione. Tale principio è sancito dalla convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem» firmata a Bruxelles nel quadro della cooperazione politica europea il 25 maggio 1987. Anche la convenzione del Consiglio d'Europa del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali contiene norme relative al principio «ne bis in idem». Anche la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990, contiene disposizioni relative a tale principio.

Nel quadro dell'Unione europea vanno citate la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e la convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, nonché la convenzione relativa al ritiro della patente di guida, adottata il 17 giugno 1998.

Nessuno di tali strumenti è sinora entrato in vigore per tutti gli Stati membri; gli strumenti che sono stati adottati o che devono essere adottati nel quadro dell'Unione europea devono essere ratificati dagli Stati membri il più presto possibile. Per gli altri strumenti, compresa la convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991, adottata nel quadro della cooperazione politica occorre al contempo individuare meccanismi più moderni che beneficino del maggior grado di normazione degli strumenti di cui all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea e permettano di prevedere un regime di reciproco riconoscimento quanto più completo possibile.

Va rilevato che numerosi strumenti esistenti offrono agli Stati membri la possibilità di scegliere fra la prosecuzione dell'esecuzione della decisione o la sua conversione.

Il principio della conversione della decisione dovrà essere esaminato per stabilire in quale misura sia compatibile con il principio del reciproco riconoscimento iscritto nelle conclusioni di Tampere.

In ambito internazionale non sono stati trattati taluni aspetti del reciproco riconoscimento, in particolare quelli relativi alle decisioni intervenute in una fase anteriore alla sentenza o alla presa in considerazione, in sede di elaborazione di una decisione giudiziaria, di decisioni penali straniere, segnatamente per valutare i precedenti penali e le recidive di una persona.

Il reciproco riconoscimento assume quindi forme diverse, esso deve essere perseguito in tutte le fasi del procedimento penale, prima, durante o dopo la sentenza di condanna, ma le sue modalità variano a seconda della natura della decisione o della pena inflitta.

In ognuno di questi settori, la portata del reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio. Tali criteri sono stati individuati nel corso dei lavori avviati in seno al Consiglio, in particolare dalla delegazione del Regno Unito.

Si tratta dei seguenti criteri:

- portata globale o limitata a taluni reati della misura prevista. Una serie di misure per l'attuazione del reciproco riconoscimento può essere limitata ai reati gravi,
- mantenimento o soppressione del requisito della doppia incriminabilità come condizione per il riconoscimento,
- meccanismi di protezione dei diritti dei terzi, delle vittime e delle persone sospette,

- definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, ad esempio in materia di competenza degli organi giurisdizionali,
- esecuzione diretta o indiretta della decisione, definizione e portata dell'eventuale procedura di convalida,
- determinazione e portata dei motivi di rifiuto del riconoscimento fondati sulla sovranità o di altri interessi essenziali dello Stato richiesto o connessi con la legalità,
- regime di responsabilità degli Stati in caso di non luogo, proscioglimento o assoluzione.

Secondo la natura della decisione interessata, l'incidenza di tale o tal altro criterio potrà variare in funzione dell'obiettivo perseguito di pervenire ad un'attuazione più o meno ambiziosa del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali salvo che risulti necessario adottare una misura autonoma che consenta di applicare questo parametro a tutte le misure.

Il programma di misure, concepito come programma globale, comprende i diversi settori nei quali gli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi nel corso dei prossimi anni per pervenire ad un reciproco riconoscimento progressivo delle decisioni penali nell'Unione europea.

Esso deve tuttavia essere considerato non tanto come un programma definitivo che mira a porre in essere una volta per tutte il reciproco riconoscimento delle decisioni penali, quanto come un approccio ambizioso, progressivo e realistico. Il suo obiettivo è preparare il terreno e delineare l'impostazione da adottare nei settori interessati, senza che per questo siano fissate in maniera vincolante e definitiva le modalità dei lavori futuri. Parimenti, gli Stati membri non dovrebbero considerare che tale programma li esoneri dalla ratifica di taluni strumenti pertinenti adottati in altre sedi. I lavori derivanti dal programma dovrebbero, se del caso, basarsi, per quanto possibile, sulle soluzioni individuate in strumenti già esistenti per evitare inutili doppioni.

In occasione della realizzazione del programma occorrerebbe infine, qualora ciò sia pertinente, raggruppare varie misure nell'ambito di uno stesso strumento

La realizzazione del programma, il cui stato di avanzamento dovrà formare oggetto di una valutazione reciproca, costituisce una fase essenziale.

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul reciproco riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale.

Il programma di misure integra il contributo della Commissione e gli orientamenti emersi in occasione del Consiglio informale «Giustizia e Affari interni» che si è tenuto il 28 e 29 luglio 2000 a Marsiglia.

PROGRAMMA DI MISURE

1. PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLE DECISIONI PENALI DEFINITIVE PRONUNCIATE IN PRECEDENZA DAL GIUDICE DI UN ALTRO STATO MEMBRO

1.1. **Ne bis in idem**

Obiettivo: rafforzare la certezza del diritto nell'Unione facendo in modo che la decisione penale definitiva di condanna resa in uno Stato membro non sia rimessa in discussione in un altro Stato membro. L'esistenza di una tale decisione resa in uno Stato membro deve impedire che il fatto o il comportamento già esaminato sia nuovamente perseguito in un altro Stato membro. Questo obiettivo è stato parzialmente realizzato agli articoli da 54 a 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Al riguardo andrebbero riesaminate le possibilità di riserve previste all'articolo 55 di tale convenzione, segnatamente quelle che autorizzano uno Stato a dichiarare di non essere vincolato dal principio «ne bis in idem» quando «i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti ... in parte nel suo territorio ...».

Per quanto concerne le altre decisioni, quali quelle di proscioglimento, occorrerebbe esaminare le modalità per inserirle nel principio «ne bis in idem», eventualmente con talune riserve.

Infine si potrebbe anche esaminare il problema della decisione presa in uno Stato in seguito a mediazione penale.

Misura n. 1: riesame degli articoli da 54 a 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen figuranti nella convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «ne bis in idem», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, nella prospettiva di una piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

Grado di priorità: 6.

1.2. Individualizzazione della sanzione

Obiettivo: pervenire alla presa in considerazione da parte del giudice di uno Stato membro di una condanna pronunciata in un altro Stato membro per valutare il passato criminoso del delinquente e trarne le conseguenze quanto alla condanna dell'interessato.

Misura n. 2: adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili.

Grado di priorità: 4.

Poiché l'efficacia di tale principio presuppone che si conosca la sentenza straniera di condanna, occorre:

Misura n. 3: al fine di agevolare l'informazione reciproca, introdurre un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto nelle diverse lingue dell'Unione (punto 49, lettera d) del piano d'azione del 3 dicembre 1998 sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia), basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 4: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti nell'Unione europea in merito alle condanne penali pronunciate nei confronti di una persona. Tale studio dovrà riguardare, in particolare, i possibili tipi di condanna interessati ed individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

2. ESECUZIONE DELLE DECISIONI INTERVENUTE IN UNA FASE ANTERIORE ALLA SENTENZA

2.1. Decisioni relative alla preservazione delle prove e al sequestro dei beni

2.1.1. Decisioni ai fini della ricerca delle prove

Obiettivo: consentire la ricevibilità delle prove, impedirne la scomparsa e agevolare l'esecuzione delle decisioni di perquisizione e sequestro per ottenere rapidamente elementi di prova nel quadro di una causa penale (punto 36 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere). Occorre tener presente l'articolo 26 della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, del 15 maggio 1972, e l'articolo 8 della convenzione di Roma del 6 novembre 1990 sul trasferimento dei procedimenti penali.

Misura n. 5: individuare i progressi realizzabili:

- per rendere inopponibili tra gli Stati membri le riserve e dichiarazioni previste dall'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, completato dagli articoli 51 e 52 della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen per quanto concerne le misure coercitive, in particolare nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reati e la criminalità in materia finanziaria,
- per rendere inopponibili tra gli Stati membri le cause di rifiuto di assistenza previste dall'articolo 2 della convenzione del 1959, completato dall'articolo 50 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Grado di priorità: 1.

Misura n. 6: elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione delle prove che si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

Grado di priorità: 1.

2.1.2. Misure provvisorie ai fini della confisca o della restituzione alle vittime

Obiettivo: consentire il riconoscimento e l'esecuzione immediati delle decisioni in materia di sequestro dei beni in vista della confisca o della restituzione alla vittima di un reato.

Misura n. 7: elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni. Tale strumento dovrebbe consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro.

Uno strumento dello stesso tipo potrà essere previsto per realizzare la misura 6 e la misura 7.

Grado di priorità: 1.

2.2. Decisioni relative alle persone

2.2.1. Decisioni di arresto

Obiettivo: agevolare l'esecuzione dei mandati di arresto ai fini delle azioni penali. Al riguardo occorre tener presente la raccomandazione n. 28 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio, ai cui sensi dovrebbe essere vagliata la possibilità a lungo termine di creare un unico spazio giuridico europeo per l'estradizione.

Misura n. 8: cercare i mezzi per istituire, almeno per i reati più gravi di cui all'articolo 29 del TUE, un regime di consegna fondato sul riconoscimento e sull'esecuzione immediata del mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria richiedente. Tale regime dovrebbe in particolare prevedere le condizioni in cui il mandato d'arresto costituisce una base sufficiente per la consegna dell'interessato da parte delle autorità competenti richieste, in vista della creazione di un unico spazio giuridico europeo per l'estradizione.

Grado di priorità: 2.

2.2.2. Misure di controllo non private della libertà

Obiettivo: assicurare la cooperazione nel caso in cui una persona sia sottoposta ad obblighi o a misure di sorveglianza nell'ambito di un controllo giudiziario prima del giudizio.

Misura n. 9: redazione di un inventario delle possibili misure interessate, delle modalità di controllo per accertarsi della loro osservanza da parte delle persone cui sono dirette, e delle sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza.

Grado di priorità: 3.

Misura n. 10: alla luce del suddetto inventario, vagliare la possibilità di adottare uno strumento che consenta il riconoscimento e l'esecuzione immediata delle misure di controllo, di sorveglianza o di sicurezza disposte da un'autorità giudiziaria anteriormente al giudizio di merito. Detto strumento dovrebbe applicarsi a tutte le persone oggetto di azioni penali in uno Stato membro che possono trovarsi in un altro Stato membro e prevedere le modalità di esercizio della sorveglianza di tali misure, come pure le sanzioni in caso di mancata osservanza delle medesime.

Grado di priorità: 5.

2.3. Presa in considerazione delle decisioni di avvio di azioni penali in altri Stati membri

Obiettivo: l'evoluzione della criminalità internazionale ha comportato un notevole aumento dei casi in cui più Stati membri sono competenti, conformemente alle rispettive norme procedurali interne, per perseguire e giudicare gli stessi fatti o fatti connessi. Occorre pertanto favorire, in seno all'Unione, la risoluzione dei conflitti positivi di competenza tra Stati membri ed evitare, nella misura del possibile, la molteplicità delle azioni penali. A tal fine occorrerebbe realizzare uno studio di fattibilità sulla creazione di un repertorio centrale che permetta di evitare imputazioni che sarebbero rigettate in base al principio «ne bis in idem» e fornisca anche informazioni utili su indagini relative a reati che implicano la stessa persona.

Misura n. 11: elaborazione di uno strumento che preveda una possibilità di trasferimento dei procedimenti penali ad altri Stati membri e favorire, a tal fine, il coordinamento tra gli Stati membri tenendo conto della sfera di competenza dell'Eurojust in tale settore, dato che uno dei suoi compiti consiste appunto nell'«agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale» (punto 46 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere). Si potrebbero stabilire criteri volti ad agevolare la determinazione delle competenze per facilitare detto coordinamento alla luce, tra l'altro, dei casi di trasferimento dei procedimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972.

Grado di priorità: 4.

Misura n. 12: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti nell'Unione europea in merito alle indagini o alle azioni penali in corso nei confronti di una persona. Tale studio dovrà riguardare, in particolare, le possibili categorie di reati interessate e la fase del procedimento a partire dalla quale dovrebbe aver luogo detta informazione. Esso dovrà individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

3. DECISIONI DI CONDANNA

3.1. Pene detentive

3.1.1. **Riconoscimento ed esecuzione immediata della condanna definitiva pronunciata in uno Stato membro contro un cittadino di un altro Stato membro** quando l'estradizione viene rifiutata, per il solo motivo che si tratta di un proprio cittadino, da uno Stato che abbia dichiarato di non concedere l'estradizione di propri cittadini in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Obiettivo: ove risulti che per uno Stato membro è impossibile rinunciare al principio di non estradizione dei propri cittadini, garantire l'esecuzione nel suo territorio della condanna a titolo della quale viene chiesta l'estradizione.

Misura n. 13: adozione di uno strumento aggiuntivo alla convenzione dell'Unione europea, del 27 settembre 1996, relativa all'estradizione, e alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. L'articolo 3, lettera b), della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1991, prevede soltanto la trasmissione «facoltativa» dell'esecuzione. Lo strumento da elaborare potrebbe sancire un nuovo principio nell'ipotesi considerata, ossia «estradare o eseguire la condanna». Tale strumento dovrà prevedere le modalità concrete di esecuzione della condanna, quali la prosecuzione dell'esecuzione o la conversione della condanna.

Grado di priorità: 3.

Obiettivo: occorre esaminare gli strumenti internazionali riguardanti decisioni definitive di condanna con pene detentive e valutare se detti strumenti permettono di assicurare un regime integrale di riconoscimento reciproco.

Misura n. 14: valutare in quale misura meccanismi più moderni potrebbero far prospettare un regime integrale di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive di condanna con pene detentive.

Grado di priorità: 3.

3.1.2. **Trasferimento delle persone che tentano di sottrarsi alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna definitiva.**

Obiettivo: semplificazione delle procedure nell'ipotesi in cui una persona condannata definitivamente tenti di sottrarsi alla giustizia (punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere).

Misura n. 15: adozione di uno strumento che sopprima la procedura formale di estradizione consentendo di trasferire nello Stato che ha pronunciato la condanna una persona che tenti di sottrarsi alla giustizia dopo essere stata oggetto di una condanna definitiva in conformità dell'articolo 6 del TUE. Dovrebbero essere previsti i casi in cui la prosecuzione dell'esecuzione della pena potrebbe sostituirsi alla procedura di trasferimento. Tale strumento, che introduce il principio della consegna o della prosecuzione dell'esecuzione della pena, si applicherà in particolare ai condannati evasi.

Grado di priorità: 3.

3.1.3. **Trasferimento delle persone condannate allo scopo di favorire il reinserimento sociale**

Obiettivo: consentire ai cittadini di uno Stato membro di scontare la pena nello Stato di residenza. Al riguardo occorre tener conto dell'articolo 2 dell'accordo di applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, del 25 maggio 1987.

Misura n. 16: adozione di uno strumento aggiuntivo alla convenzione europea del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, applicabile ai cittadini degli Stati interessati, per estenderla ai residenti.

Grado di priorità: 4.

3.2. **Sanzioni pecuniarie**

Obiettivo: garantire la riscossione in uno Stato membro delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche o giuridiche da un altro Stato membro. Occorre tener conto delle disposizioni adottate a tal fine nella convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

Misura n. 17: integrazione a livello dell'Unione dell'accordo specifico elaborato in ambito Schengen sulla cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie, approvato dal Comitato esecutivo di Schengen con decisione del 28 aprile 1999. Tale accordo, che fa parte delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, dovrebbe formare oggetto di un atto del Consiglio fondato sull'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, inteso a stabilire un nuovo strumento giuridico che ne riprenda le disposizioni materiali.

Grado di priorità: 1.

Misura n. 18: elaborazione di uno strumento che consenta di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Tale strumento potrebbe prevedere una riscossione automatica delle ammende irrogate per reati o eventualmente una procedura di convalida semplificata. Esso dovrebbe comprendere, per quanto possibile, disposizioni sulla procedura da seguire in caso di mancato pagamento. Nei lavori si terrà conto delle differenze tra Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche.

Grado di priorità: 2.

3.3. **Confisca**

Obiettivo: migliorare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, in particolare ai fini della restituzione alla vittima di un reato, presa in un altro Stato membro tenuto conto dell'esistenza della convenzione europea dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Misura n. 19: esaminare:

- in particolare se tutte le cause di rifiuto di esecuzione di un provvedimento di confisca di cui all'articolo 18 della convenzione del 1990 siano compatibili con il principio del reciproco riconoscimento,

- fatte salve le competenze della Comunità, come migliorare il riconoscimento e l'esecuzione immediati in uno Stato membro di una decisione resa da un altro Stato membro in vista di proteggere gli interessi di una vittima, qualora siffatta decisione sia inclusa in una decisione di condanna penale.

Grado di priorità: 2.

3.4. Decadenza da diritti e altre sanzioni

Obiettivo: estendere gradualmente l'efficacia delle sanzioni di decadenza da diritti a tutto il territorio dell'Unione europea; per essere efficaci nel contesto dello spazio europeo, talune sanzioni dovrebbero essere infatti riconosciute ed eseguite in tutta l'Unione. Occorre altresì tener conto della raccomandazione n. 7 del piano d'azione del 1997 contro la criminalità organizzata, che chiede agli Stati membri di escludere le persone che abbiano commesso reati connessi alla criminalità organizzata dalla partecipazione a gare d'appalto indette negli Stati membri e nella Comunità e di respingere le loro richieste di licenze o aiuti governativi, nonché della raccomandazione n. 2 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio che riprende la stessa idea.

Misura n. 20: redigere un inventario delle decadenze, dei divieti e delle incapacità comuni a tutti gli Stati membri, pronunciati nei confronti di una persona fisica o giuridica in occasione o a seguito di una condanna.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 21: realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti dell'Unione europea in merito ai provvedimenti di decadenza, divieto e incapacità pronunciati negli Stati membri. Tale studio dovrà individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo.

Grado di priorità: 2.

Misura n. 22: elaborare uno o più strumenti che consentano di rendere effettive nello Stato di residenza del condannato le decadenze così inventariate e di estendere alcune di esse a tutto il territorio dell'Unione, almeno per quanto concerne determinate categorie di reati e di decadenze. In tale contesto andrebbe affrontata anche la questione dell'estensione a tutta l'Unione della sanzione di interdizione dal territorio pronunciata in uno degli Stati membri.

Grado di priorità: 5.

4. DECISIONI PRESE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO POST-PENALE

Obiettivo: garantire la cooperazione nel caso in cui una persona sia sottoposta a obblighi o misure di sorveglianza e di assistenza a titolo, in particolare, di una sospensione condizionale o liberazione condizionale.

Misura n. 23: cercare di perfezionare l'applicazione della convenzione europea, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale. Occorrerebbe in particolare stabilire in quale misura si possano rendere inopponibili tra Stati membri dell'Unione europea talune riserve e motivi di rifiuto dell'esecuzione, se del caso mediante uno strumento specifico.

Grado di priorità: 6.

5. VALUTAZIONE RECIPROCA

Obiettivo: predisporre un meccanismo di valutazione reciproca in materia di riconoscimento delle decisioni penali che consenta di misurare i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle misure previste.

Misura n. 24: introdurre il principio della valutazione reciproca in uno strumento ispirato all'azione comune, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata. In proposito la raccomandazione n. 8 del documento «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio» invita il Consiglio a considerare la possibilità di integrare il meccanismo di valutazione esistente, che potrebbe essere utilizzato per la valutazione di settori specifici.

Grado di priorità: cfr. raccomandazione n. 8.

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURE

Fissare termini per i lavori da effettuare nell'ambito dell'Unione europea è un compito delicato, perché se i termini sono troppo ravvicinati sono illusori e se sono troppo remoti scoraggiano gli Stati membri.

Pertanto si è preferito fissare priorità che dovranno comunque essere adeguate alle risorse delle istituzioni e degli Stati membri e inserite nel contesto degli altri lavori attualmente in corso.

Tali priorità sono state elaborate tenendo conto dei criteri seguenti:

- alcune misure, al momento dell'elaborazione del piano, sono sin d'ora proposte in talune iniziative e sono pertanto inserite tra le prime priorità,
- talune misure sono sin d'ora considerate prioritarie dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere o da Consigli successivi,
- talune misure sono studi di fattibilità e in tal caso si può ritenere possibile delegarne l'esecuzione, che pertanto non graverà eccessivamente sui mezzi del Consiglio. Dette misure sono state inserite complessivamente tra le priorità ravvicinate. Nei loro confronti occorrerà utilizzare pienamente i programmi finanziati in base al bilancio delle Comunità,
- infine si è tenuto conto del prevedibile impatto positivo delle stesse sulla realizzazione degli obiettivi fissati dai trattati.

Tenuto conto dell'importanza delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere riguardo al reciproco riconoscimento, è auspicabile che si compiano progressi sostanziali nell'attuazione delle misure di livello 1 e 2 entro la fine del 2002. Si propone che il Consiglio esamini i progressi realizzati a tale data.

A: TABELLA DELLE PRIORITÀ

N.	Descrizione della misura	§ di riferimento	Grado priorità
5	Individuazione dei progressi realizzabili per rendere inopponibili tra Stati membri le riserve e dichiarazioni previste riguardo all'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 per quanto concerne le misure coercitive	2.1	1
6	Elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni relative al blocco degli elementi di prova (cfr. misura 7)	2.1.1	1
7	Elaborazione di uno strumento sul sequestro dei beni (cfr. misura 6)	2.1.2	1
17	Adozione di uno strumento sulle sanzioni pecuniarie connesse alle infrazioni stradali	3.2	1
3	Elaborazione di un formulario standard di richiesta di precedenti giudiziari	1.2	2
4	Studio di fattibilità sullo scambio d'informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti di una persona in uno Stato membro dell'Unione europea	1.2	2
8	Ricerca dei mezzi per stabilire un regime di consegna basato sul riconoscimento e l'esecuzione immediata del mandato di arresto	2.2.1	2
12	Studio di fattibilità sul metodo migliore per consentire lo scambio d'informazioni sulle azioni penali o le cause in corso negli Stati membri dell'Unione europea	2.3	2
18	Elaborazione di uno strumento sulla riscossione delle sanzioni pecuniarie	3.2	2
19	Esame delle cause di rifiuto dell'articolo 18 della convenzione del 1990	3.3	2
20	Elaborazione di un inventario delle misure di decadenza comuni degli Stati membri	3.4	2
22	Elaborazione di uno o più strumenti che consentano di rendere effettive le decadenze nell'Unione europea	3.4	2
9	Inventario delle misure di controllo non privative della libertà intervenute in una fase anteriore alla sentenza	2.2.2	3
13	Elaborazione di uno strumento di attuazione del principio «estradizione o esecuzione della condanna»	3.1.1	3
14	Valutazione del bisogno di meccanismi più moderni di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive di condanna con pene detentive	3.1.1	3
15	Elaborazione di uno strumento di attuazione del principio «trasferimento o esecuzione della condanna» per le persone condannate che tentano di sottrarsi alla giustizia	3.1.2	3
2	Introduzione del principio della possibilità della presa in considerazione di una decisione straniera nell'elaborazione di una decisione nazionale	1.2	4
11	Elaborazione di uno strumento per favorire la risoluzione dei conflitti di competenza fra Stati membri	2.3	4
16	Estensione del trasferimento delle persone condannate ai residenti di uno Stato membro	3.1.4	4
10	Elaborazione di uno strumento sul riconoscimento e l'esecuzione immediata delle misure non privative della libertà intervenute in una fase anteriore alla sentenza	2.2.2	5

N.	Descrizione della misura	§ di riferimento	Grado priorità
21	Studio di fattibilità sul modo migliore di conoscere e di applicare nel territorio degli Stati membri i provvedimenti di cui alla misura n. 20	3.4	5
1	Riesame degli articoli da 54 a 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen («ne bis in idem»)	1.1	6
23	Adozione di uno strumento per rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni prese nell'ambito del controllo post-penale	4	6
24	Istituzione di un meccanismo di valutazione	5	Cfr. racc. n. 8

B: TABELLA DELLE MISURE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

N.	Descrizione della misura	§ di riferimento	Grado priorità
1	Riesame degli articoli da 54 e 57 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen («ne bis in idem»)	1.1	6
2	Introduzione del principio della possibilità della presa in considerazione di una decisione straniera nell'elaborazione di una decisione nazionale	1.2	4
3	Elaborazione di un formulario standard di richiesta di precedenti giudiziari	1.2	2
4	Studio di fattibilità sullo scambio d'informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti di una persona in uno Stato membro dell'Unione europea	1.2	2
5	Individuazione dei progressi realizzabili per rendere inopponibili tra Stati membri le riserve e dichiarazioni previste riguardo all'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 per quanto concerne le misure coercitive	2.1	1
6	Elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni relative al blocco degli elementi di prova (cfr. misura 7)	2.1.1	1
7	Elaborazione di uno strumento sul sequestro dei beni (cfr. misura 6)	2.1.2	1
8	Ricerca dei mezzi per stabilire un regime di consegna basato sul riconoscimento e l'esecuzione immediata del mandato di arresto	2.2.1	2
9	Inventario delle misure di controllo non privative della libertà intervenute in una fase anteriore alla sentenza	2.2.2	3
10	Elaborazione di uno strumento sul riconoscimento e l'esecuzione immediata delle misure non privative della libertà intervenute in una fase anteriore alla sentenza	2.2.2	5
11	Elaborazione di uno strumento per favorire la risoluzione dei conflitti di competenza fra Stati membri	2.3	4
12	Studio di fattibilità sul metodo migliore per consentire lo scambio d'informazioni sulle azioni penali o le cause in corso negli Stati membri dell'Unione europea	2.3	2
13	Elaborazione di uno strumento di attuazione del principio «estradizione o esecuzione della condanna»	3.1.1	3
14	Valutazione del bisogno di meccanismi più moderni di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive di condanna con pene detentive	3.1.1	3

N.	Descrizione della misura	§ di riferimento	Grado priorità
15	Elaborazione di uno strumento di attuazione del principio «trasferimento o esecuzione della condanna» per le persone condannate che tentano di sottrarsi alla giustizia	3.1.2	3
16	Estensione del trasferimento delle persone condannate ai residenti di uno Stato membro	3.1.4	4
17	Adozione di uno strumento sulle sanzioni pecuniarie connesse alle infrazioni stradali	3.2	1
18	Elaborazione di uno strumento sulla riscossione delle sanzioni pecuniarie	3.2	2
19	Esame delle cause di rifiuto dell'articolo 18 della convenzione del 1990	3.3	2
20	Elaborazione di un inventario delle misure di decadenza comuni degli Stati membri	3.4	2
21	Studio di fattibilità sul modo migliore di conoscere e di applicare nel territorio degli Stati membri i provvedimenti di cui alla misura n. 20	3.4	5
22	Elaborazione di uno o più strumenti che consentono di rendere effettive le decadenze nell'Unione europea	3.4	2
23	Adozione di uno strumento per rafforzare il reciproco riconoscimento delle decisioni prese nell'ambito del controllo post-penale	4	6
24	Istituzione di un meccanismo di valutazione	5	Cfr. racc. n. 8